



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

R. Gen. N. 373/2019

Dott. [REDACTED] **Presidente**

Dott. [REDACTED] **Consigliere**

Dott. [REDACTED] **Consigliere rel.**

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 373/2019 R.G. promossa con atto d'appello notificato
l'11 marzo 2019

D A

C [REDACTED] S.P.A. con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]

OGGETTO:

Bancari (deposito
bancario, cassetta di
sicurezza, apertura
credito bancario)

APPELLANTE

C O N T R O

V [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e
dell'avv. [REDACTED]

APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 374/2019
pubblicata in data 08 febbraio 2019.

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 374/2019



pubblicata in data 08 febbraio 2019.

CONCLUSIONI

Dell'appellante

“in parziale riforma della sentenza n. 374/2019 pronunciata dal Tribunale di Bergamo, Giudice Unico Dott.ssa [REDACTED], depositata in data 8 febbraio 2019, notificata in data 8 febbraio 2019, a definizione del giudizio di primo

grado rubricato sub R.G. n. 2065/2015, così provvedere: In via principale

- In riforma parziale della sentenza appellata, per i motivi di cui in narrativa, accertare che la Banca ha adempiuto agli obblighi di informativa precedenti all'ordine di investimento in data 8 maggio 2012 e successivi agli ordini di investimento effettuati dal Sig. V [REDACTED] nel in data 17 settembre 2010, 12 ottobre 2010, e per l'effetto dichiarare che non è dovuto l'importo di Euro 240.420,72, così come gli interessi legali dalla data della domanda al saldo; - Condannare in ogni caso il Sig. V [REDACTED] alla restituzione dell'importo di Euro 240.420,72, oltre interessi legali dal 4 luglio 2013 al saldo, o di qualsiasi importo percepito in esecuzione della sentenza n. 374/2019 del Tribunale di Bergamo impugnata dalla Banca; - Respingere l'appello incidentale avversario in quanto infondato; - Respingere la richiesta avversaria di condanna della Banca ex art. 96 c.p.c. formulata nella comparsa di costituzione in appello in quanto infondata. In via subordinata - In parziale riforma della sentenza appellata, per i motivi di cui in narrativa, accertare che la Banca ha correttamente adempiuto ai



propri obblighi dichiarare non dovuto l'importo di Euro 76.444,28, pari al controvalore dell'ordine di acquisto dei titoli in contestazione effettuato dal Sig. V [REDACTED] in data 8 maggio 2012, e, per l'effetto, decurtare dalle somme dovute al cliente medesimo, il predetto importo. - In ogni caso, respingere integralmente le richieste risarcitorie avversarie per i motivi articolati nella prima fase del giudizio ed accogliere le richieste restitutorie e/o di riduzione del danno formulate in primo grado dalla Banca nelle conclusioni rassegnate prima della rimessione in decisione della causa adesso appellata. Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cpa per entrambi i gradi di giudizio.”.

Dell'appellato/appellante incidentale

“voglia la Corte d'Appello adita: I) rigettare l'appello principale avverso la sentenza n. 374/2019 pronunciata dal Tribunale di Bergamo Civile, Giudice Unico Dott.ssa [REDACTED] depositata in data 8 febbraio 2019, in quanto infondato in fatto e in diritto; II) in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della stessa sentenza, accogliere le seguenti conclusioni:

1.1) in principalità: accertato e dato atto che il contratto di consulenza in materia di investimenti inter partes, nonché i singoli ordini relativi all'acquisto delle azioni emesse da C [REDACTED] Società per azioni, sono stati stipulati in violazione delle norme imperative civilistiche, regolamentari e penali indicate in atti: dichiarare nulli il predetto contratto ed i singoli ordini di acquisto delle azioni per cui è causa, e, per l'effetto, condannare C [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante



pro tempore, alla restituzione in favore di [REDACTED] V [REDACTED] dell'importo di € 524.225,00, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal momento dell'acquisto dei singoli titoli al saldo; 1.2) in subordine: accertato e dato atto che il contratto di consulenza in materia di investimenti inter partes, nonché i singoli ordini relativi all'acquisto delle azioni emesse da C [REDACTED] [REDACTED] S.p.A., sono stati stipulati in violazione degli artt. 1427 e 1439 c.c. in quanto il consenso di [REDACTED] V [REDACTED] fu dato per errore essenziale e riconoscibile carpito con dolo: annullare il predetto contratto ed i singoli ordini di acquisto delle azioni per cui è causa e, per l'effetto, condannare la predetta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore di [REDACTED] V [REDACTED] dell'importo di € 524.225,00, o quella diversa somme ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal momento dell'acquisto dei singoli titoli al saldo; 1.3) in via ulteriormente gradata: accertata la responsabilità di C [REDACTED] S.p.A. per i plurimi inadempimenti esposti negli atti di causa e posti in essere dalla predetta società e dai propri dipendenti in danno di [REDACTED] V [REDACTED]: dichiarare risolti il contratto di consulenza in materia di investimenti inter partes, nonché i singoli ordini relativi all'acquisto delle azioni emesse dalla predetta Banca, e, per l'effetto, condannare detta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di [REDACTED] V [REDACTED] dell'importo di € 524.225,00, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal momento dell'acquisto dei singoli



titoli al saldo; 1.4) in via ancor più gradata: accertata la responsabilità precontrattuale e contrattuale di C [REDACTED] S.p.A. per i plurimi inadempimenti esposti negli atti di causa e posti in essere dalla predetta società e dai propri dipendenti in danno di [REDACTED] V [REDACTED]; condannare la predetta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di [REDACTED] V [REDACTED] dell'importo di € 524.225,00, o quella diversa somme ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal momento dell'acquisto dei singoli titoli al saldo; In ogni caso: 1.5) condannare la società appellante a pagare in favore di [REDACTED] V [REDACTED]: a) la somma di € 76,85, per i costi anticipati per procedura di conciliazione e per l'avvio della procedura di mediazione; b) i compensi e le spese dovuti per l'assistenza legale stragiudiziale e per le procedure di conciliazione e di mediazione, che si indicano nella somma di € 8.565,03 o quell'altra maggiore o minor somma ritenuta dal Giudice anche in via equitativa; c) la somma di € 10.000,00 o quell'altra maggiore o minor somma ritenuta dal Giudice anche in via equitativa, a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale, anche a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; d) il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, ed entro lo scaglione di valore indicato. 1.6) con vittoria delle spese di lite, comprese le spese generali ed ogni altro onere di legge del doppio grado di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo ha dichiarato



l'inadempimento della C [REDACTED] S.p.a. agli obblighi di cui al contratto quadro e successivi ordini di acquisto di titoli effettuati in data 17 settembre e 12 ottobre 2010 e 08 maggio 2012; ha condannato la società al risarcimento del danno subito da [REDACTED] V [REDACTED] quantificato in € 240.420,72, oltre interessi legali dal 04 luglio 2013 al saldo pagamento; ha rigettato la domanda proposta da [REDACTED] V [REDACTED] nei confronti di Iuri Frenquelli.

1.1. Il Tribunale ha, innanzitutto escluso che la stipula del contratto quadro sia avventa con la modalità della offerta fuori sede regolata dagli artt. 30 e 31 del d.lgs. 58/1998, ritenendo, sulla base delle deposizioni testimoniali escusse, che il dipendente dell'istituto bancario [REDACTED] si è recato presso l'azienda dell'attore discutendo della possibilità che gli venisse erogato un finanziamento correlato all'acquisto di azioni emesse dallo stesso istituto, pervenendosi a delle intese di massima ma che in quel contesto non è stato stipulato alcun contratto né è stata raccolta una proposta posto che la operazione di investimento si è perfezionata presso la sede dell'intermediario.

1.2. Il Tribunale ha ritenuto infondata la doglianza relativa all'assenza di forma degli ordini acquisiti evidenziando che l'art. 23 del dlgs n. 58 prescrive la forma scritta a pena di nullità del contratto quadro e non per gli ordini di investimento e che il contratto quadro prevede all'art. 39 che gli ordini possano essere impartiti telefonicamente con facoltà della banca di richiederne la conferma nelle forme ritenute più opportune. Ha dato atto della produzione (doc. 10) degli ordini di acquisto sottoscritti da [REDACTED]



V [REDACTED] con sottoscrizione tardiva e quindi della prova che gli ordini sono stati confermati per iscritto pur se tale conferma non era necessaria anche se sempre possibile.

1.3. Ha ritenuto, inoltre, il Giudicante che il mancato assolvimento dell'obbligo di astensione in relazione ad una operazione compiuta in conflitto di interessi e degli obblighi informativi attenga alla fase attuativa del contratto quadro in cui vengono programmati i futuri investimenti e determina un inadempimento cui può conseguire la risoluzione del contratto ove se ne prospetti la gravità ai sensi dell'art. 1455 cod.civ., escludendo, quindi, che i profili evidenziati possano incidere sulla validità del contratto determinandone la nullità e che ad essi consegua l'annullamento per errore sul consenso prestato.

1.4. Quanto ai lamentati inadempimenti ed alla loro gravità il Tribunale ha esaminato distintamente gli ordini acquisiti nel settembre/ottobre 2010 e quelli acquisiti nel maggio 2012.

1.5. Quanto ai primi ha escluso che vi sia un inadempimento correlato al lamentato conflitto di interessi per essere l'intermediario emittente dei titoli e per avere finanziato l'investitore; ha rilevato: che l'art. 27 reg. CONSOB n. 11522/1998 prevede che gli intermediari possano effettuare operazioni direttamente o indirettamente in conflitto di interessi purché vi sia la preventiva informazione scritta sulla natura e la estensione dell'interesse e l'investitore presti consenso scritto; che gli acquisti effettuati tra settembre ed ottobre 2010 recano la espressa autorizzazione del cliente ad effettuare la operazione in conflitto di interesse; che il teste [REDACTED] ha riferito di avere



informato il V [REDACTED] delle caratteristiche del titolo, della sua rischiosità e del conflitto di interessi.

Ha, escluso, poi, il Tribunale che si possa ravvisare conflitto di interesse nel fatto che la banca abbia concesso un finanziamento all'attore in occasione della sottoscrizione dei titoli <<atteso che tale circostanza poteva semmai giustificare la eventuale illegittimità della destinazione degli stessi a garanzia del rimborso>>.

Ha ritenuto che con riferimento ai predetti ordini relativi al periodo settembre/ottobre 2010 vi sia stata informazione circa l'adeguatezza dell'acquisto: il teste [REDACTED] ha riferito di avere compilato con il V [REDACTED] il questionario inerente agli obiettivi di investimento e alla propensione al rischio ed alla situazione finanziaria; il documento è stato sottoscritto dal V [REDACTED] che ne ha effettuato solo tardivamente il disconoscimento; il collegamento tra l'operazione di investimento e la concessione del mutuo, in relazione all'obiettivo del V [REDACTED] di incrementare le disponibilità finanziarie dell'azienda, rimane nell'alveo dei meri motivi e non ha rilievo causale dell'operazione; non rileva che l'investimento non fosse adeguato in relazione al reale profilo del cliente ed alla sua situazione finanziaria <<ciò che importa ai fini della violazione della normativa di settore, è lo scostamento dell'operazione dal *range* individuato come possibile per un investitore che abbia le caratteristiche come quelle di cui al profilo fornito. E l'attore infatti non ha lamentato che con riferimento a dette caratteristiche l'investimento non fosse adeguato, ma solo che esso non fosse corrispondente alla sua reale situazione e profilo>>; il teste [REDACTED] ha



riferito di avere informato il V [REDACTED] sulle caratteristiche del titolo e sul grado di rischiosità; posto che si trattava dell'acquisto di azioni emesse dal C [REDACTED] da effettuare in diverse tranches per il complessivo controvalore di € 450.000,00 la informazione poteva essere resa all'atto della stipula del contratto quadro, allorquando venne decisa la operazione; non era necessario un approfondimento informativo posto che nel 2007 il V [REDACTED], quale legale rappresentante della sua società, aveva acquistato altre azioni dell'istituto e aveva chiesto di essere ammesso quale socio, conoscendo la solidità e la struttura della banca, senza dedurre che le caratteristiche del titolo fosse mutate nel 2010 ed essendo poco credibile che l'investitore non fosse in grado di valutare le informazioni rese dal dipendente dell'istituto bancario.

1.6. Quanto agli ordini in data 08 maggio 2012, ha, invece, ritenuto non provato l'assolvimento dell'obbligo informativo a carico dell'istituto bancario tanto più in considerazione della indicazione della operazione come non appropriata, che fa solo presumere l'assolvimento dell'obbligo informativo e, attesa la contestazione da parte del cliente, la mancanza di prova di avere rivolto al cliente specifiche e non standardizzate avvertenze.

Ha ritenuto grave il suddetto inadempimento circa la informazione dell'elevata rischiosità del titolo.

1.7. Ha invece escluso che vi sia stato inadempimento in ordine alla consegna della documentazione inerente al contratto quadro, al questionario di profilazione e ai singoli ordini, in presenza di dichiarazione sottoscritta dal V [REDACTED] di avvenuta consegna e tenuto conto della deposizione resa dal



teste [REDACTED], escludendo comunque che in ipotesi di mancata consegna vi sia nesso causale con i danni subiti.

1.8. Il Tribunale ha, poi, ritenuto che vi sia stata violazione del dovere di informazione in relazione all'andamento dei titoli nel corso del rapporto; il contratto quadro che regola il servizio di consulenza in materia di investimenti prevede che siano fornite *“su base episodica informazioni personalizzate ...”* ed è prestato in via *“non continuativa”* e il cliente ha chiarato *“che non sarà obbligo della banca monitorare l'andamento successivo dei prodotti oggetto della raccomandazione personalizzata”*; il Giudicante ha ritenuto la genericità di tali previsioni e la sussistenza dell'obbligo generale di verificare l'andamento dei titoli; ha richiamato l'art. 21 T.U.F. e l'art. 28 comma 2 Reg. CONSOB che impongono all'intermediario l'obbligo di diligenza e trasparenza; ove si tratti di investimento effettuato mediante *warrant* e strumenti derivati, e si siano generate perdite superiori ad una determinata soglia, vi è l'obbligo per l'intermediario di informarne il cliente, nel caso di altri titoli gli obblighi informativi non si esauriscono nella fase di negoziazione e l'intermediario deve dare informazioni sul loro andamento in conformità ai principi di correttezza e buona fede (Cass 22605/2017), in particolare quando sia venuto a conoscenza di notizie particolari o abbia desunto da proprie analisi notizie circa l'investimento, con obbligo di renderne edotto il cliente (Cass. 21890/2017).

Ha, quindi, ritenuto che a fronte del forte deprezzamento delle azioni [REDACTED] rispetto alla data dell'acquisto l'intermediario emittente dovesse



informare tempestivamente il cliente attesa la caratteristica dell'investimento, effettuato in sole azioni [REDACTED] e la entità dell'importo investito, laddove ciò non è avvenuto ed anzi nel 2012 è stato consentito l'acquisto di ulteriori azioni senza adeguate informazioni, costituendo ciò ulteriore profilo di grave inadempimento.

1.9. Il Tribunale, ha pertanto dichiarato la risoluzione del contratto degli ordini di acquisto effettuati nel settembre e nell'ottobre 2020 e nel maggio 2012; ha individuato il danno risarcibile nella differenza di valore dello strumento finanziario tra il momento dell'acquisto e il momento in cui il cliente si è reso, o avrebbe potuto rendersi, conto del rischio di perdita di valore, momento che ha individuato alla data del novembre 2011, allorquando le azioni, aventi al momento dell'acquisto - tra settembre e ottobre 2010 - una quotazione di € 3,49, erano avevano il prezzo di € 1,62, avendo l'attore dedotto che in quel contesto temporale la banca aveva ridotto l'affidamento proprio perché vi era una rilevante perdita di valore dei titoli.

Il Tribunale ha, quindi, individuato il danno risarcibile nella differenza tra i due valori pervenendo a quantificare il risarcimento in € 240.420,72, oltre interessi legali, escludendo invece la esistenza di un danno risarcibile con riferimento all'acquisto di 70.000 azioni avvenuto l'08 maggio 2012 alla quotazione di 1,09 posto che l'attore ha indicato in citazione la quotazione alla data della domanda di 1,15, riferendo il danno alla perdita di valore dei titoli acquistati nel 2010.

Il Giudicante ha escluso la esistenza di un danno per lucro cessante e



perdita di chances in assenza di prova di un diverso impiego della somma da investire.

Ha pure escluso che si prospetti il concorso di colpa del danneggiato per non avere monitorato l'acquisto, condotta non richiedibile all'investitore non professionale.

Ha rigettato la domanda di condanna dell'istituto bancario ex art. 96 cod.proc.civ.

Ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Iuri Frenquelli non essendo emerso un coinvolgimento personale nell'operazione di acquisto diverso da quello relativo all'adempimento delle proprie mansioni di "referente rete aperta" incaricato di assistere le imprese in carenza di liquidità e aventi la necessità di finanziamenti, dovendosi escludere che abbia svolto alcuna prestazione inerente alla stipulazione del contratto.

2. La C [REDACTED] S.p.A. ha proposto appello sulla base di quattro motivi.

3. [REDACTED] V [REDACTED] ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha proposto appello incidentale sulla base di quattro motivi.

5. Alla udienza del 14 maggio 2022 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La C [REDACTED] S.p.A. propone appello sulla base di quattro motivi.

1.2. Con il primo motivo chiede la riforma della statuizione di condanna al



pagamento della somma di € 76.444,28, a titolo di risarcimento del danno in relazione all'inadempimento dell'obbligo di informazione preventiva rispetto all'ordine in data 08 maggio 2012. Deduce che: esso è stato impartito autonomamente dal V [REDACTED] mediante servizio di trasmissione di ordini ed in assenza di consulenza ed è stato segnalato come non appropriato.

Richiama la disciplina contenuta nella direttiva MIFID 2004/39/CE e nel REG. CONSOB n. 16190/2007, applicabile *ratione temporis*.

Deduce che in relazione all'ordine di acquisto impartito dal V [REDACTED] in data 08 maggio 2012 essa doveva valutare le informazioni ricevute dal cliente e segnalare la eventuale non appropriatezza dell'investimento senza specificarne le ragioni.

L'avviso di non appropriatezza dato con riferimento all'ordine in questione è, secondo l'appellante, conforme alla normativa richiamata e non è ravvisabile a suo carico alcun inadempimento.

1.2. Con il secondo motivo l'appellante censura la statuizione di accertamento del proprio obbligo di informativa circa il successivo andamento dei titoli acquistati a settembre e ottobre 2010.

Deduce: la contraddittorietà della motivazione in quanto se il contratto quadro che disciplina il servizio di consulenza esclude che vi sia un obbligo di informativa successiva non può essere affermata la sussistenza di un obbligo generale di informazione che è stato chiaramente derogato in contratto; deduce la inapplicabilità agli ordini in questione dell'art. 21 del T.U.F. e dell'art. 28 del “*vecchio regolamento intermediari*” non più



applicabile agli ordini in questione; l'avvenuto acquisto delle proprie azioni non per finalità d'investimento ma per incrementare la posizione di socio del cliente; la esclusione contrattuale di una consulenza *ex post* sugli investimenti; la possibilità per il V. [REDACTED] di avvedersi del deprezzamento avvenuto tra il 2010 e il 2012 tanto che l'ordine di acquisto del 2012 era stato segnalato come inappropriato il che esclude il sorgere di qualsiasi obbligo informativo circa modifiche rilevanti delle caratteristiche delle obbligazioni acquistate.

Evidenzia, ancora, che in relazione all'ordine dell'08 maggio 2012 è stato prestato un servizio di mera esecuzione di ordini e non di consulenza nella gestione del portafoglio e che il cliente ha sottoscritto un modulo in cui manifesta la consapevolezza del carattere inadeguato e inappropriato della operazione; per gli ordini impartiti nel periodo settembre/ottobre 2010 è stato prestato un servizio di consulenza con esclusione specifica del monitoraggio e consulenza sull'andamento dei titoli.

1.3. Con il terzo motivo l'appellante deduce che in assenza di inadempimento anche la statuizione di condanna al risarcimento del danno va riformata.

Evidenzia, inoltre, che non vi è prova di un danno risarcibile e la lamentata perdita è solo potenziale, non avendo il V. [REDACTED] venduto i titoli e cristallizzato una perdita o un decremento di valore e non vi è prova del nesso di causa tra l'inadempimento e il danno e deve trovare applicazione l'art. 1225 cod.civ.

1.4. Con il quarto motivo l'appellante ripropone la eccezione di concorso di



colpa del danneggiato che avrebbe potuto richiedere informazioni sull'andamento dell'investimento ovvero ordinare il disinvestimento, mentre nulla ha fatto per limitare le perdite ed anzi ha impartito due ordini dopo due anni dai primi acquisti.

Deduce, inoltre, che la pretesa della quantificazione del danno in misura pari al capitale investito non è accettabile in quanto il V [REDACTED] è titolare delle azioni e il loro valore residuo va detratto dalla quantificazione del danno.

2. [REDACTED] V [REDACTED] ha proposto appello incidentale sulla base di quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo censura la statuizione con cui il Tribunale ha escluso la nullità del contratto di consulenza e degli ordini di acquisto dei titoli [REDACTED] per violazione della normativa in materia di offerta fuori sede di prodotti finanziari (artt. 30 e 31 TUF).

Deduce che l'art. 30 TUF definisce l'offerta fuori sede la promozione ed il collocamento dei prodotti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi pretesa, promuove o colloca il servizio o l'attività e che nel caso di specie il dipendente della banca Frenquelli ha attuato la promozione dei prodotti finanziari e svolto attività di consulenza sia per telefono sia presso il suo domicilio, essendosi egli recato in filiale solo per dare attuazione agli accordi già raggiunti con riferimento al fido da erogare in favore della società ed alle azioni da dare in garanzia.

Deduce la contraddittorietà in cui è incorso il Tribunale che per un verso ha escluso che sia stato stipulato presso il proprio domicilio un contratto o



acquisita una proposta di acquisto e per altro verso ha ritenuto non inficiati da difetto di forma gli ordini impartito telefonicamente.

2.2. Con il secondo motivo censura la statuizione con cui il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità dei singoli ordini di acquisto per difetto di forma, posto che l'art. 23 TUF prescrive la forma scritta *ad substantiam*, non essendo possibile che essi siano impartiti in forma verbale con successiva ratifica; deduce che almeno uno degli ordini è privo della sottoscrizione.

2.3. Con il terzo motivo censura la statuizione con cui è stata rigettata la domanda di nullità o di annullamento del contratto quadro e dei singoli ordini di acquisto in relazione al conflitto di interessi e al mancato assolvimento degli obblighi informativi, profili che il Giudicante ha ritenuto operare sul piano dell'inadempimento e non della validità negoziale.

Evidenzia che la domanda di risoluzione dei contratti per inadempimento è stata formulata in via subordinata rispetto a quelle di nullità (prospetta che conflitto di interesse e carenze informative su operazioni inadeguate determinano la nullità per illiceità, attesa la violazione di norme imperative) e, in via subordinata, di annullamento per vizio del consenso in termini di errore ostativo in cui egli sarebbe incorso o di dolo a causa del difetto di informazione.

2.4. Con il quarto motivo lamenta che non sia stata accolta integralmente la domanda di risoluzione dei contratti in relazione a tutti i profili di inadempimento denunciati.

Deduce che l'obbligo informativo inerente al conflitto d'interesse non può



ritenersi assolto attesa la genericità della deposizione della teste [REDACTED] e delle clausole di stile presente nel doc. 8.

Lamenta che il Tribunale ha sottovalutato il fatto che la banca abbia concesso un finanziamento in occasione della sottoscrizione dei titoli e ha ritenuto operare sul piano dei motivi il collegamento tra il fido e l'acquisto delle azioni.

Deduce, inoltre, che egli, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale ha dedotto la inadeguatezza della operazione; ha dolosamente falsato la valutazione della propria propensione al rischio; ha inoltre affermato la difformità dal vero del profilo risultante dal questionario, con riferimento ad un'operazione, quale quella per cui è causa, che nella realtà delle cose era già stata decisa.

Sostiene che non sono significativi i dati evidenziati dal Tribunale, e cioè: l'aver egli acquistato nel 2007 le azioni [REDACTED] quale legale rappresentante della [REDACTED] S.r.l. e l'aver chiesto in tale qualità di essere ammesso quale socio, trattandosi di elementi che attengono alla società da egli in quel momento rappresentata (tant'è che venne redatto un nuovo profilo di rischio); l'acquisto in quel caso riguardava un numero di azioni assai più contenuto e la domanda di ammissione a socio non esenta l'istituto bancario dagli obblighi a suo carico.

Richiama, pertanto i plurimi profili di inadempimento dell'intermediario consistenti: *“A) nella sussistenza di un duplice conflitto di interessi fra la Banca ed il cliente; B) nell'aver proposto un'operazione non adeguata; C) nella mancata o carente specifica informazione dell'inadeguatezza*



dell'operazione; D) nella dolosamente falsata e quindi errata valutazione della propensione al rischio del cliente; E) nella mancata o carente specifica informazione sulla tipologia del titolo; F) nella mancanza di informazioni sull'andamento del titolo; G) nella mancata o incompleta e comunque tardiva consegna al cliente di tutta la documentazione contrattuale da lui sottoscritta; H) nella mancata applicazione e comunque nella violazione della normativa e delle regole di condotta in tema di offerta fuori sede di prodotti e strumenti finanziari; I) nel conseguente complessivo inadempimento all'obbligazione di fornire consulenza in materia finanziaria, nonché nella violazione dei doveri di diligenza e professionalità, del principio di trasparenza, e del generale dovere di informazione L) nell'aver processato l'acquisto del secondo pacchetto di proprie azioni nonostante la non appropriatezza dell'operazione ed in violazione dell'obbligo di fornire consulenza in materia finanziaria”).

Deduce, pertanto, che l'istituto bancario è incorso in responsabilità precontrattuale, attese le violazioni incorse nella fase precedente al contratto e riconducibili alla clausola generale di buona fede, e contrattuale che determina la risoluzione sia del contratto quadro sia dei contratti relativi a tutte le operazioni di investimento.

Quanto alle conseguenze di ordine economico deduce che le azioni hanno un attuale valore di € 15.444,00, che alla declaratoria di nullità o annullamento deve conseguire la condanna alla restituzione di tutte le somme versate in esecuzione del contratto nullo o annullato mentre in caso di accertata responsabilità precontrattuale e contrattuale la controparte



andrà condannata al risarcimento del danno da individuarsi quanto meno nel capitale investito pari ad € 524.225,00, salva la propria disponibilità a restituire le azioni [REDACTED] in proprio possesso attualmente di valore pari ad € 15.444,00;

3. Vanno preliminarmente esaminati i tre motivi di appello incidentale con i quali l'appellante si duole del mancato accoglimento delle domande di nullità o annullamento del contratto quadro e degli ordini di acquisto in quanto è evidente che la loro fondatezza determinerebbe l'assorbimento dei primi due motivi di appello principale inerenti al tema dell'inadempimento dell'obbligo informativo.

4. I motivi sono infondati.

5. Con riferimento al tema dell'offerta fuori sede il Tribunale ha ritenuto provato, sulla base delle deposizioni dei testi adottati dallo stesso V [REDACTED], che presso la sua azienda vennero discusse con il dipendente dell'istituto bancario Frenquelli <<le possibilità per ottenere un finanziamento dalla banca convenuta ancorato all'acquisto di titoli emessi dal medesimo istituto>> ed ha, altresì, ritenuto <<incontestato che in quella sede non venne stipulato alcun contratto né fu raccolta alcuna proposta di acquisto da parte di V [REDACTED]>>; <<nell'azienda vennero discusse le possibilità di investimento e di finanziamento e si raggiunsero intese di massima che necessitavano tuttavia di una puntualizzazione precisa su ogni aspetto, come in effetti avvenne in seguito allorché il V [REDACTED] si recò presso la filiale di Lecco del C [REDACTED]>>.

5.1. Va ricordato che l'art. 30, comma 1, t.u.f., nel testo vigente *ratione*



temporis, come modificato dal d.lgs. n. 164/2007, prevede che per offerta fuori sede si intendano la promozione e il collocamento presso il pubblico:

a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività.

Per quel che qui rileva, l'attività di promozione consiste <<nella sollecitazione, nei confronti del cliente, del predetto collocamento di strumenti finanziari o di servizi e attività di investimento. Si tratta, quindi, di un'attività preordinata alla conclusione del negozio in cui consiste il collocamento e tale dimensione funzionale vale a distinguere la promozione dalla semplice pubblicità, che ha, invece, uno scopo di natura prettamente informativa>> (in termini Cass. 23569/2020).

5.2. In base all'indirizzo della Corte di cassazione <<In tema di intermediazione mobiliare, nel caso di contratti d'investimento stipulati fuori della sede dell'intermediario, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 58 del 1998, la circostanza che la sola sottoscrizione del contratto sia avvenuta presso l'abitazione dell'investitore non è sufficiente per qualificare l'offerta come avvenuta "fuori sede", occorrendo a tal fine che l'investimento sia stato sollecitato presso il domicilio dell'investitore da un promotore finanziario o da un dipendente della banca intermediaria, tale da sorprendere l'investitore ed indurlo ad aderire ad una proposta non meditata adeguatamente e così far ritenere che la decisione di investimento sia stata



assunta fuori sede>> (Cass. 18155/ 2020).

Il legislatore, attraverso la citata norma ha inteso assicurare all'investitore una incisiva forma di tutela, destinata ad operare a fronte di ogni operazione di collocamento che, per perfezionarsi fuori da detti locali, debba presumersi non costituire il frutto di una premeditata decisione dell'investitore, quanto, piuttosto, di una sollecitazione proveniente dai promotori di cui l'intermediario si avvale (cfr. Cass. S.U. 13905/2013).

Anche il recesso previsto dall'art. 30 è in funzione della medesima tutela: <<è la circostanza che l'operazione d'investimento si sia perfezionata al di fuori della sede dell'intermediario a rendere necessaria una speciale tutela per l'investitore al dettaglio (la normativa non si applica agli investitori professionali, come chiarisce il secondo comma del citato art. 30), perché ciò significa che, di regola, l'iniziativa non proviene da lui. È logico cioè presumere che, in simili casi, l'investimento non sia conseguenza di una premeditata decisione dello stesso investitore, il quale a tale scopo si sia recato presso la sede dell'intermediario, ma costituisca invece il frutto di una sollecitazione, proveniente da promotori della cui opera l'intermediario si avvale; sollecitazione che, perciò stesso, potrebbe aver colto l'investitore impreparato ed averlo indotto ad una scelta negoziale non sufficientemente meditata>> (così in motivazione Cass. 13905/2013 cit.).

Ragion d'essere dello *jus poenitendi* previsto dalla citata norma, e, quindi, del differimento dell'efficacia del contratto, con la possibilità per il cliente di recedere nel frattempo senza oneri è, dunque, quella di porre rimedio, a posteriori, a quella mancanza di adeguata riflessione preventiva che la



descritta situazione potrebbe avere causato.

5.3. Nel caso di specie dalle deposizioni testimoniali cui fa riferimento l'appellante emerge che il [REDACTED] il 14 settembre 2010 si è recato presso la sede dell'azienda del V [REDACTED] per proporgli un'operazione che riguardava l'apertura del conto titoli, l'acquisto delle azioni [REDACTED] e l'aumento dell'affidamento riconosciuto in favore della società ad € 1.100.000,00; che certamente il V [REDACTED] ha maturato in quel contesto la decisione di acquistare le azioni; che il giorno successivo egli si è recato in banca ove ha sottoscritto il contratto di negoziazione e consulenza e sono stati concordati gli ordini di acquisto delle azioni inoltrati a partire dal 17 settembre 2010 e sino al 12 ottobre 2010.

Anche se l'acquisto delle azioni è stato offerto nell'incontro tra il V [REDACTED] ed il [REDACTED] e pur se la volontà del V [REDACTED] di procedere a tale acquisto è sorta nel contesto di tale incontro (per come riferito dal teste [REDACTED] la cui deposizione l'appellante invoca), essa si è, però, perfezionata presso la sede dell'istituto bancario, ove il V [REDACTED] si è recato il giorno dopo, così manifestando di essersi determinato spontaneamente all'acquisto.

Va precisato che presso la sede dell'istituto bancario si è proceduto, dopo la redazione del questionario di profilazione, alla sottoscrizione del contratto di negoziazione e consulenza, contratto-quadro che di per sé non implica l'acquisto di strumenti finanziari e la cui stipula, quindi, è estranea alla nozione di <<collocamento>> (cfr. Cass. S.U. 13905/2013).

Sicché non può ritenersi che l'acquisto dell'azioni attraverso gli ordini partiti dall'istituto bancario nei giorni successivi e confermati



dall'investitore (come di seguito sarà specificato) sia stato frutto di un "effetto sorpresa" conseguente alla sollecitazione all'acquisto posta in essere dal Frenquelli fuori dalla sede dell'intermediario.

Non si ravvisano, pertanto, i presupposti che giustificano la già ricordata esigenza della tutela supplementare apprestata dal citato art. 30, commi 6 e 7, del tuf.

Sul punto, quindi la sentenza va confermata.

6. Anche riguardo alla questione della nullità per difetto di forma scritta degli ordini di acquisto l'appello incidentale non può trovare accoglimento.

E' condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale: l'art. 23 TUF prevede la forma scritta a pena di nullità del contratto quadro e non dei singoli ordini; sul punto la giurisprudenza (quella citata dal primo Giudicante e quella successiva), è del tutto pacifica: << L'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, laddove impone la forma scritta a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite dell'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro (Cass. 1822/2020; 23489/2021)



Nel “contratto per la prestazione dei servizi di collocamento e distribuzione di prodotti, ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini su strumenti finanziari, consulenza in materia di investimenti” è previsto il conferimento degli ordini “per iscritto, telefonicamente o tramite il servizio di internet banking”, la registrazione degli ordini telefonici “su nastro magnetico o su altro supporto durevole”, la “facoltà della banca” di “richiedere la conferma degli ordini trasmessi nelle forme che di volta in volta saranno ritenute opportune”.

Il Tribunale ha pure richiamato i principi di diritto espressi in materia della Suprema Corte per cui la previsione contenuta nel contratto quadro circa la registrazione degli ordini orali << non costituisce un requisito di forma, sia pure “ad probationem”, degli ordini suddetti, ma uno strumento atto a facilitare la prova, altrimenti più difficile, dell’avvenuta richiesta di negoziazione dei valori, con il conseguente esonero da ogni responsabilità quanto all’operazione da compiere>> (Cass. 3087/2018).

Nel caso di specie, peraltro, sono stati prodotti gli ordini scritti relativi all’acquisto delle azioni [REDACTED] (doc. 10 fascicolo di primo grado dell’appellata) e se anche essi sono stati acquisiti verbalmente, per quanto riferito dal teste [REDACTED], tali documenti costituiscono senz’altro conferma scritta di quelli verbali.

La circostanza, poi, che uno di tali ordini non rechi la sottoscrizione del V [REDACTED] è priva di rilievo: non essendo necessari la forma scritta *ad substantiam* per l’ordine e, ove, effettuato in forma verbale, per la sua



conferma, quest'ultima può avvenire per fatti concludenti, senz'altro ravvisabili nel comportamento dell'investitore che, reso edotto dell'operazione (circostanza incontestata) circa l'operazione di investimento, risultando nel proprio dossier titoli anche le azioni oggetto di tale ordine, e del relativo addebito, non ha effettuato a suo tempo alcuna contestazione.

Pertanto, anche in riferimento a tale ordine non si prospetta la denunciata nullità.

7. Anche per quanto concerne il motivo di appello incidentale concernente la nullità per la violazione di norme imperative o l'annullamento per vizio del consenso, per errore ostativo o essenziale ovvero per dolo, del contratto quadro e degli ordini di acquisto, l'appello incidentale non è fondato.

7.1. Il Tribunale ha ritenuto che gli obblighi informativi, ivi compresi quelli inerenti al tema del conflitto di interessi (lamentato con riferimento al fatto che le azioni acquistate sono dello stesso intermediario e all'essere stato correlato l'acquisto delle azioni all'ampliamento del finanziamento in favore della società del V [redacted] di cui lo stesso era fideiussore) possano dare luogo alla risoluzione del contratto quadro e degli ordini ma non alla pronuncia di nullità o di annullamento.

7.2. La statuizione è condivisibile.

In assenza di un'esplicita previsione normativa, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario non può determinare l'invalidità del contratto



quadro o dei singoli ordini di acquisto effettuati in base allo stesso, ma può dar luogo soltanto a conseguenze risarcitorie, costituendo fonte di responsabilità precontrattuale nel caso in cui detta violazione si verifichi nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, ovvero fonte di responsabilità contrattuale, nonché causa di risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro (cfr. Cass. 23454/2020, 16820/2016, 8462/2014)

Alcuna delle violazioni allegate (dovere di informazione sul conflitto di interessi, non adeguatezza della operazione, errata valutazione della sua propensione al rischio e redazione del suo profilo di rischio con dati non corrispondenti alle sue reali caratteristiche) legittima la domanda di nullità, dovendosi anche escludere, in relazione ai fatti per come allegati e provati, che possa prospettarsi il delitto di truffa che presuppone che siano stati messi in atto artifici e raggiri diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziare il consenso e che, comunque, non determina la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 cod.civ. ma la sua annullabilità ex art. 1439 cod.civ. (Cass. 18930/2016 e 7468/2011).

Ferma restando la diversità dei presupposti di errore e dolo che, invece, l'appellante incidentale accomuna, l'annullamento del contratto può trovare giustificazione esclusivamente in presenza di vizi del consenso, non ipotizzabili in relazione ai comportamenti denunciati, i quali si sono collocati a valle della stipulazione del contratto quadro ed hanno



comportato, per quanto dedotto dallo stesso appellante, uno scostamento in sede esecutiva tra l'effettivo profilo di rischio e gli investimenti concretamente effettuati mediante l'acquisto di azioni.

Anche il rapporto di strumentalità tra l'acquisto delle azioni e l'aumento dell'affidamento concesso alla società di cui il V [REDACTED] era rappresentante e fideiussore, viene prospetto dall'appellante sul piano del difetto di informazione e della inadeguatezza della operazione e, quindi, ancora una volta va osservato che l'inadempimento a tali obblighi non potrebbe in alcun caso condurre all'accoglimento della domanda di annullamento.

Va ricordato, in modo sintetico e per quanto qui interessa, che, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n.26724/2007 è stato evidenziato che; in materia di intermediazione finanziaria << non è dato assolutamente rinvenire indici univoci dell'intenzione del legislatore di trattare sempre e comunque le regole di comportamento, ivi comprese quelle concernenti i doveri d'informazione dell'altro contraente, alla stregua di regole di validità degli atti>>; che alcuna delle ipotesi di nullità previste è riconducibile alla violazione delle regole di comportamento gravanti sull'intermediario in tema di informazione del cliente e di divieto di operazioni in conflitto d'interessi o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente medesimo; che <<il ricorso allo strumento di tutela della nullità radicale del contratto per violazione di norme di comportamento gravanti sull'intermediario nella fase prenegoziale ed in quella esecutiva, in assenza di disposizioni specifiche, di principi generali o di regole sistematiche che lo prevedano, non è giustificato>>; che <<Il divieto di compiere operazioni inadeguate o in



conflitto d'interessi attiene, perciò, anch'esso - lo si è già notato - alla fase esecutiva di detto contratto, costituendo, al pari del dovere d'informazione, una specificazione del primario dovere di diligenza, correttezza e professionalità nella cura degli interessi del cliente. Il modo stesso in cui la norma è formulata e l'esplicito accostamento dei suaccennati doveri di informazione e di cura dell'interesse del cliente, nel compimento delle singole operazioni, denota come il legislatore abbia qui sempre voluto contemplare obblighi di comportamento precontrattuali e contrattuali, non già regole di validità del contratto (sia esso il contratto d'intermediazione finanziaria o i singoli negozi con cui a quello vien data esecuzione)>>; che <<Il deficit informativo rileverà, dunque, proprio in termini di inadempimento dell'intermediario a un obbligo cui lo stesso è tenuto in vista del compimento dell'atto dispositivo>>; che <<nell'economia della singola operazione, l'obbligo informativo assuma rilievo determinante, essendo diretto ad assicurare scelte di investimento realmente consapevoli: per modo che in assenza di un consenso informato dell'interessato il sinallagma del singolo negozio di investimento manchi di trovare piena attuazione, giustificandosi, per tale via, la risoluzione per inadempimento del medesimo>>.

8. Esaurita la disamina dei motivi di appello incidentale inerenti alla lamentata nullità ed annullabilità dei contratti e degli ordini vanno esaminati i motivi di appello principale.

Anch'essi sono infondati.

9. Il primo motivo di appello principale, già sopra riportato, attiene agli



ordini dell'08 maggio 2012, ritenendo, in sostanza, l'appellante di avere assolto ai propri obblighi informativi attraverso la segnalazione di non appropriatezza posto che esso è stato impartito autonomamente dal V [REDACTED], mediante il servizio di trasmissione di ordini ed in assenza di un servizio di consulenza.

9.1. Gli ordini in questione sono stati dati a fronte della sottoscrizione, da parte del V [REDACTED] della dichiarazione: che *“l'operazione oggetto del presente ordine non mi è stata raccomandata dalla banca”* e *“non è oggetto del servizio di consulenza in materia di investimento”*; *“di volere impartire il presente ordine nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e di volere disporre l'esecuzione della relativa operazione di propria iniziativa, senza avvalersi del servizio di consulenza in materia di investimenti prestatato dalla banca”*; che *“la banca lo ha preventivamente e chiaramente avvertito di aver valutato l'operazione richiesta come non appropriata al proprio profilo”*; che *“dichiara e conferma di voler impartire di propria iniziativa il presente ordine e dispone, quindi di propria iniziativa l'esecuzione dell'operazione stessa , nonostante la valutazione compiuta dalla Banca circa la non appropriatezza dell'operazione richiesta al proprio profilo”*.

9.2. Con disposizione di carattere generale l'art. 21 t.u.f. prescrive che la prestazione dei servizi e delle attività di investimento soggetti abilitati devono «acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati»; il regolamento intermediari n. 16190/2007 specifica, per quanto qui rileva, l'obbligo in



questione prevedendo, all'art. 27, che gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, «informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole». Tale norma (in rubrica «Requisiti generali delle informazioni») ha una portata generale, non essendone delimitato l'ambito applicativo: al primo comma, si fa generico riferimento al fatto che «[t]utte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti», differenziando, poi, nel secondo periodo, quelle che presentano contenuto pubblicitario e promozionale, le quali devono essere «chiaramente identificabili come tali».

Tali informazioni, che possono essere somministrate in formato standardizzato, si riferiscono all'impresa di investimento e ai relativi servizi, agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte e includono gli orientamenti e le avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento, alle sedi di esecuzione e ai costi e oneri connessi.

Non vi sono ragioni per escludere che le disposizioni di tale normativa, primaria e regolamentare, debbano trovare applicazione nel caso di negoziazione per conto del cliente, operazione, che rientra tra i «servizi e attività di investimento», sulla base della previsione dell'art. 1, comma 5,



lett. b), t.u.f. e, quindi, nelle prestazioni prese in considerazioni dall'art. 21 t.u.f. e dal libro III del reg. Consob n. 16190/2007, in cui è ricompresa la disciplina dell'attività informativa di cui sono gravati gli intermediari (parte II, titolo I, recante la rubrica «Informazioni, comunicazioni pubblicitarie e promozionali e contratti promozionali, e contratti»: artt. 27 ss.).

La Suprema Corte ha ritenuto che «<In tema di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico dell'intermediario sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra "i servizi e attività di investimento" di cui all'art. 1, comma 5, lett. b) T.U.F. La violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici >> (Cass. 14208/2022).

L'obbligo informativo sussiste, quindi, anche se l'intermediario non sia tenuto per contratto a prestare, in favore del cliente, un servizio di consulenza: infatti, ove l'investitore conferisca il solo incarico di eseguire degli ordini, ma non anche quello di consulenza in relazione alla scelta dei prodotti finanziari da acquistare, l'intermediario è comunque tenuto a fornire al primo adeguate informazioni sulle operazioni in sé, oltre che in ordine alla loro adeguatezza rispetto al suo profilo di rischio (cfr. Cass. cit., oltre che Cass. 18702/2016 ancorché in fattispecie in cui veniva in rilievo il



reg. Consob n. 11522/1998).

Il regolamento n. 16190 del 2007 distingue l'obbligo informativo a seconda del servizio prestato: per la prestazione dei servizi di consulenza e di gestione individuale di portafogli si richiede che l'intermediario acquisisca precise indicazioni dal cliente quanto alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento (art. 39): sulla base di tale quadro informativo l'intermediario stesso è poi tenuto a formulare il giudizio di adeguatezza dell'operazione, apprezzandone la congruenza rispetto al profilo del cliente; egli deve cioè accertarsi che la nominata operazione corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, sia di natura tale che il cliente risulti finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento e sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio (art. 40). Nella prestazione degli altri servizi — salvi i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione di ordini in ipotesi particolari (art. 43) — l'intermediario è tenuto invece a formulare un più sommario giudizio di appropriatezza, che è basato sul livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta (art. 42, comma 1). L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

L'appellante richiama l'art. 43 regolamento intermediari che in relazione



alla << mera esecuzione o ricezione di ordini>> (così in rubrica) dispone non <<sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, a strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi;

b) il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;

c) il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;

d) l'intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse>>.

Tuttavia va rilevato che nel caso di specie l'intermediario ha effettuato l'avvertimento al cliente di *“non appropriatezza della operazione richiesta al proprio”*, sicché non risultano soddisfatte le condizioni di cui alla citata norma, prima fra tutte, in quanto smentita dalla suddetta previsione, la informazione al cliente che, nel prestare tale servizio, l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni.

L'avvertenza di *“non appropriatezza della operazione richiesta al proprio profilo”*, quindi, per come ritenuto in modo condivisibile dal Tribunale per



un verso è standardizzata e generica; per altro verso tale sua natura avrebbe richiesto l'adempimento dell'onere della prova, a carico dell'istituto bancario, <<di aver almeno rivolto specifiche avvertenze al cliente in merito all'operazione proposta>> ma tale onere è rimasto inadempito; tale statuizione non è fatta oggetto da parte dell'appellante principale di specifica censura, sostenendo essa che *“l'avviso di non appropriatezza dato per iscritto al cliente è da considerare del tutto conforme alla normativa prima richiamata”*.

Ad integrazione della motivazione della sentenza di primo grado va comunque rilevato che la segnalazione di non appropriatezza non è in sé idonea ad esonerare l'intermediario dall'obbligo informativo circa lo strumento finanziario.

L'adempimento degli obblighi informativi non può essere desunta in via esclusiva dalla sottoscrizione dell'avvenuto avvertimento dell'inadeguatezza dell'operazione in forma scritta, in quanto è necessario che l'intermediario, a fronte della sola allegazione contraria dell'investitore sull'assolvimento degli obblighi informativi, fornisca la prova positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente della banca: prova che può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori, ma non può essere desunta soltanto da essi (cfr. Cass. 19147/2017, richiamata dal Tribunale e più di recente Cass. 14208/2022): << E' da osservare, sul punto, che la disciplina sull'obbligo informativo quanto allo strumento finanziario è finalizzata a consentire scelte di investimento consapevoli, in modo che gli investitori possano ragionevolmente comprendere la natura



del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi (art. 27, comma 2, reg. Consob n. 16190/2007); L'informativa riguardo allo strumento finanziario ha, così, una sua precisa autonomia e deve mantenersi distinta dalle valutazioni che l'intermediario è tenuto a compiere in punto di appropriatezza e adeguatezza: la prima deve porre l'investitore nelle condizioni di apprezzare i rischi che l'operazione presenta in sé, avendo riguardo, tra l'altro, e per quanto qui rileva, alle caratteristiche dello strumento finanziario da negoziare; le seconde si basano sulla relazione tra la tipologia dell'investimento e il flusso informativo proveniente dal cliente (al livello di esperienza e di conoscenza dello stesso, per l'appropriatezza; al grado di esperienza e conoscenza e, in più, agli obiettivi di investimento e alla capacità finanziaria, per l'adeguatezza). Ben si intende, allora, come la segnalazione dell'intermediario, il quale sconsigli l'operazione per aspetti concernenti la generica non congruità dell'operazione rispetto al profilo del cliente, senza dar conto delle specifiche caratteristiche dello strumento finanziario e della sua intrinseca rischiosità — elementi, questi ultimi, indispensabili per consentire una consapevole scelta di investimento — non escluda affatto l'inadempimento del detto soggetto>>>.

Dell'adempimento dell'obbligo informativo nei termini in discussione circa la natura e i rischi della operazione (trattandosi, peraltro, di azioni emesse dallo stesso intermediario) non vi è alcuna allegazione e prova.

10. Il secondo motivo di appello principale riguarda gli ordini effettuati nel settembre/ottobre 2010 nell'ambito del “*contratto per la prestazione dei*



servizi di collocamento e distribuzione di prodotti, ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, e, esecuzione su strumenti finanziari, consulenza in materia di investimenti”. Con esso si censura la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che vi fosse l’obbligo dell’intermediario di verificare l’andamento dei titoli successivamente all’acquisto.

10.1. Appare, quindi, preliminare l’esame dell’appello incidentale nella parte in cui viene censurata la sentenza per avere escluso che vi sia stata una mancata o carente specifica informazione anche al momento dell’acquisto, deducendo l’appellante incidentale che alcun prospetto informativo gli è stato fornito né informazioni sull’andamento del titolo o grafici e che verbalmente sono state date rassicurazioni verbali sulla bontà dell’investimento sulla solidità dell’istituto; deduce anche la mancata segnalazione della negoziazione del titolo fuori dal mercato regolamentato.

10.1. Il motivo di appello incidentale è fondato.

10.2. Il Tribunale ha ritenuto che vi sia stata specifica appropriata informazione circa lo specifico strumento finanziario ed i connessi rischi valorizzando al riguardo la deposizione del teste [REDACTED] che <<ha riferito di aver espressamente informato il V [REDACTED] in merito alle caratteristiche del titolo ed alla rischiosità oltre che al conflitto d’interesse>> e la circostanza per cui i testi adottati dal V [REDACTED] non erano presenti al momento della stipula del contratto-quadro e dei singoli ordini.

10.3. Sul punto possono essere riprese le argomentazioni già svolte circa l’obbligo della banca di sottoporre al cliente il corredo informativo che deve



essere associato all'operazione o al servizio di investimento.

Gli ordini in questione sono stati, peraltro, effettuati nell'ambito del contratto quadro che, come già rilevato, prevedeva anche lo svolgimento del servizio di consulenza.

Si è già ricordato che l'adempimento degli obblighi informativi circa il titolo) assume un rilievo autonomo rispetto alla rappresentazione della adeguatezza dell'operazione: la informazione è quella preventiva circa i titoli mobiliari riguarda la loro natura, i caratteri propri dell'emittente (nel caso di specie lo stesso intermediario) restando irrilevante a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza: <<In materia di servizi di investimento mobiliare, l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento>> (Cass. 15936/2018).

Tale attività esplicativa integra, quindi, una specifica e distinta ragione di inadempimento dell'intermediario.

10.4. Nel caso in esame non si può convenire con il Tribunale che l'intermediario abbia adempiuto all'onere della prova: il teste [REDACTED] sul capitolo 6) (*“Vero che, prima di eseguire n. 15 ordini di acquisto del titolo “IT0000064516 - [REDACTED]” per cui è causa, impartiti per iscritto dal Sig. [REDACTED] Lei informava il cliente in merito alle*



caratteristiche del titolo, al grado di rischiosità dell'investimento, e alla posizione di conflitto di interessi in cui si trovava la Banca (si rammostrì doc. n. 10)”) ha così risposto: “è vero, nella riunione nel salottino della banca di cui ho parlato avvenuta nel settembre 2010, io ho informato personalmente il cliente sulle caratteristiche del titolo, il grado di rischiosità e sul conflitto d'interessi; ne abbiamo parlato a voce e, essendosi il sig. [REDACTED] presentato con un tablet, per sapere come funzionava l'operatività e potere ricercare anche da solo l'andamento del mercato gli ho anche dato indicazioni su come fare a mantenere la situazione sotto controllo e come controllare i prezzi per gli acquisti che poi abbiamo fatto man mano, per un importo elevato di cui on ricordo l'ammontare”.

Appare, dunque, evidente la genericità del capitolo ma anche della deposizione resa dal teste, posto che anche in sede di escussione non è stato chiarito e specificato quali fossero le caratteristiche del titolo e il grado di rischiosità oggetto di specifica rappresentazione al cliente che, peraltro, lo stesso [REDACTED] ha indicato come già deciso all'acquisto.

10.5. A norma dell'art. 1, comma 5 *septies*, t.u.f., la consulenza in materia di investimenti consiste in raccomandazioni personalizzate al cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari.

In relazione ad essa va effettuata la valutazione di adeguatezza che riguarda la congruenza della operazione rispetto al profilo del cliente, dovendo l'intermediario accertare che essa << a) corrisponda agli obiettivi di



investimento del cliente; b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio>>. Va anche ricordato che soltanto <<quando forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli ad un cliente professionale gli intermediari possono presumere che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali, egli abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del comma 1, lettera c)>>.

Va rilevato, per un verso che, attesa la genericità e natura standardizzata della dicitura presente sugli ordini per cui *“la banca ha ritenuto della operazione adeguata al proprio profilo”* incombe sull'intermediario l'onere di fornire la prova della adeguatezza in relazione a tutti i profili che ne costituiscono il contenuto, a fronte della deduzione del cliente circa la mancata o scorretta valutazione del suo profilo di rischio, della sua esperienza, della sua capacità e sopportabilità finanziaria dell'operazione. Per altro verso vanno comunque ribaditi: l'autonomia del rilievo degli obblighi informativi circa le caratteristiche dello strumento finanziario ed il relativo rischio, correlati alla negoziazione e, tanto più, alla prestazione del servizio di consulenza; l'onere a carico dell'intermediario, a fronte della sola allegazione di inadempimento di tale obbligo, di fornire la prova del



loro adempimento in relazione ad una dettagliata informazione preventiva circa la natura dei titoli e i caratteri propri dell'emittente (nel caso di specie coincidente, come esposto, con la stessa emittente).

Tale onere, nel caso di specie, non è stato assolto.

Né la circostanza per cui il V [REDACTED] si sia recato presso l'istituto bancario già deciso all'acquisto delle azioni (per quanto riferito dallo stesso teste [REDACTED]) potrebbe costituire esenzione dagli obblighi informativi sulla rischiosità dell'investimento, sul suo andamento, sulle caratteristiche dell'emittente (e cioè lo stesso istituto bancario operante quale intermediario).

10.6 Se non vi è prova dell'adempimento degli obblighi informativi nella fase precedente all'acquisto (il cui inadempimento è connotato da gravità tale da giustificare di per sé la pronuncia di risoluzione), deve ritenersi incontestato che alcuna informazione sia stata prestata successivamente ad esso, in relazione all'andamento del titolo; con il secondo motivo di appello principale si contesta, infatti, la statuizione del Tribunale in relazione alla sussistenza dell'obbligo in capo all'intermediario di monitoraggio del titolo dopo il suo acquisto mentre non vi è doglianza sul fatto che tale informazione non sia stata prestata.

10.7. L'appellante principale invoca la pronuncia della Suprema Corte n. 10112/2018 per cui <<in materia di investimenti finanziari, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. B), del d.lgs. n. 58 del 1998, sono finalizzati a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di



fuori del caso del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti, vanno adempiuti in vista dell'investimento e si esauriscono con esso>>.

10.8. Tuttavia il contratto in questione prevede proprio la prestazione di un servizio di consulenza in materia di investimenti.

La sezione II del contratto quadro *“Norme che regolano il servizio di consulenza in materia di investimenti”*, all’art. 23, *“Caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti”*, prevede che *“nello svolgimento del suddetto servizio la Banca fornisce al cliente su base episodica, raccomandazioni personalizzate in relazione a operazioni sui prodotti con esclusiva finalità di individuare quelli adeguati al profilo del cliente, stabilito sulla base delle informazioni disponibili alla Banca raccolte attraverso il questionario di profilazione. E’ ricompresa nel servizio di consulenza in materia di investimenti prestato dalla banca anche la richiesta del cliente di una mera valutazione di adeguatezza in relazione a singole e specifiche operazioni relative a prodotti dallo stesso identificati.*

. Tale operatività è consentita solo nei casi e con le limitazioni di cui al successivo art. 24 comma 3. Il cliente riconosce che non sarà obbligo della banca monitorare l’andamento successivo dei prodotti oggetto della raccomandazione personalizzata. In considerazione del fatto che il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato su base episodica e non continuativa, il cliente riconosce che pertanto non è obbligo della banca effettuare il monitoraggio sull’andamento successivo dei prodotti oggetto di raccomandazione personalizzata. La banca, pertanto in relazione



all'andamento successivo dei prodotti non sarà tenuta a valutare e/o raccomandare l'eventuale disinvestimento o comunque operazioni di investimento connesse alla raccomandazione iniziale".

Il Tribunale ha ritenuto che tali <<impegni>> dell'istituto bancario siano <<assolutamente generici>> , che vi sia un generale obbligo di verificare l'andamento dei titoli, che al di fuori di investimenti che riguardino *warrant* o derivati gli obblighi di diligenza e trasparenza incombenti sull'istituto bancari implicino che <<gli obblighi informativi non si esauriscano nella fase di negoziazione ma si estendano a quella ulteriore dell'esecuzione delle operazioni: l'intermediario è cioè tenuto a fornire al cliente informazioni sull'andamento del titolo non solo prima e all'atto della negoziazione, ma anche dopo il suo acquisto nella misura in cui ciò corrisponde ad un generale principio di correttezza e buona fede nel comportamento delle parti in pendenza di esecuzione del contratto (Cass.22605/17). Ed allora se è vero che deve ravvisarsi tale obbligo informativo generalmente allorché la banca sia venuta a conoscere di notizie particolari ovvero abbia desunto da sue analisi economiche orientamenti negativi o positivi riguardanti l'investimento effettuato con conseguente dovere di divulgare ai clienti tali notizie (Cass.21890/2017: in realtà 21890/2015 n.d.r.), deve ritenersi che nella specie l'istituto convenuto abbia omesso tale dovuta informazione. Non vi è dubbio infatti che le azioni  dalla data dell'acquisto da parte dell'attore abbiano subito un forte deprezzamento e che la banca, quale emittente stessa, ne avesse piena contezza e potesse e dovesse informarne tempestivamente il cliente; tanto più in considerazione



dell'identità dell'investimento (solo in titoli [REDACTED]) e della rilevanza dell'importo investito. Nella specie ciò non è accaduto ed anzi nel maggio 2012 i funzionari del C [REDACTED] hanno consentito l'acquisto da parte del V [REDACTED] di ulteriori 70.000 azioni senza fornire le adeguate informazioni in merito al titolo stesso (per quanto sopra esposto). Ne consegue che anche sotto questo profilo deve affermarsi l'inadempimento grave della banca>>.

In sostanza il Tribunale ha ritenuto, innanzi tutto, generiche le clausole dirette a descrivere il contenuto della prestazione del servizio di consulenza e a limitarne la operatività alla sola fase di acquisto degli strumenti finanziaria; ha, poi, ritenuto incombere sull'intermediario l'obbligo, in via generale, ed in applicazione degli obblighi di diligenza e trasparenza e del principio di correttezza e buona fede, di rendere edotto il cliente delle notizie specifiche assunte in relazione al titolo, ritenendo in tal caso sussistente tale obbligo in considerazione della tipologia dell'investimento, costituito da sole azioni dello stesso istituto bancario, e della sua entità.

L'appellante principale nulla replica in ordine alla valutazione di genericità della previsione del contenuto del servizio di consulenza quale previsto nel contratto quadro, censurando la statuizione sotto il profilo che non sussista un obbligo generale d'informazione e che esso è stato comunque contrattualmente derogato.

Tuttavia, è evidente che la valutazione di genericità compiuta dal Tribunale, non oggetto di censura costituisce *ratio decidendi* autonoma, e porta ad escludere che le previsioni contrattuali possano limitare il contenuto del



servizio di consulenza che, in base agli stessi principi di diritto che l'appellante invoca (Cass. 10112/2018), comprende anche la informazione successiva all'acquisto.

10.9. Peraltro, va rilevato che l'accertamento compiuto da questo Collegio nei termini già descritti, sulla base del proposto appello incidentale, circa l'inadempimento dell'obbligo informativo preventivo anche in relazione agli ordini relativi al periodo settembre/ottobre 2010, costituisce di per sé inadempimento grave tale da condurre alla conferma della statuizione di risoluzione emessa dal Tribunale con riferimento ad essi, anche a volere prescindere dall'accertamento dell'inadempimento agli obblighi informativi in relazione allo svolgimento successivo del rapporto.

11. La statuizione di risoluzione contenuta nella sentenza impugnata va, quindi, confermata, integrata la motivazione sulla base delle considerazioni che precedono.

12. Ciò rende assorbito l'appello incidentale ove viene lamentato il mancato accertamento, da parte del Tribunale in relazione agli ulteriori profili di inadempimento; posto che gli inadempimenti accertati in relazione a tutti gli ordini sono connotati da gravità (trattandosi dell'inadempimento agli obblighi fondamentali a carico dell'intermediario) e sono quindi, di per sé sufficienti a consentire la conferma della domanda di risoluzione, già accolta dal Tribunale e qui confermata, vi è carenza di interesse dell'appellante incidentale alla pronuncia di accertamento di ulteriori profili di inadempimento.

13. Quanto al tema del danno risarcibile il Tribunale ha quantificato la



entità del danno risarcibile nella misura di € 240.420,72 con riferimento al minore valore dei titoli acquistati tra settembre/ottobre 2010, quale differenza tra il loro valore al momento dell'acquisto e il minore valore al novembre 2011, momento in cui il Tribunale ha ritenuto che il V [REDACTED] abbia acquisito contezza, per sua stessa ammissione, delle rilevanti perdite di valore decidendo di mantenerle nel suo portafoglio in concomitanza con la riduzione dell'affidamento concesso alla società da parte dell'istituto bancario; Il Giudicante ha, invece, escluso la esistenza di un danno in relazione alle 70.000 azioni acquistate l'08 maggio 2012 evidenziando che lo stesso V [REDACTED] ne ha indicato un valore alla domanda superiore al valore al momento dell'acquisto.

13.1. Tale statuizione va confermata.

13.2. Quanto all'appello principale, va rilevato che nel terzo motivo “*sulla riduzione del danno*” si deduce, ancora una volta la insussistenza di un inadempimento e, quindi di un danno risarcibile, tesi che, come esposto nell'esame dei precedenti motivi, è infondata.

Si deduce, del tutto genericamente, la inesistenza di prova tra nesso di causalità e danno laddove al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue, secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore, con onere in capo all'intermediario di superare tale presunzione, dimostrando che il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand'anche l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse.



L'appellante principale lamenta, poi, che il V [REDACTED] non ha restituito i titoli ma non indica se tale domanda restitutoria sia stata tempestivamente svolta nel giudizio di primo grado, a fronte peraltro della dichiarata disponibilità del V [REDACTED], confermata anche in questo grado, di restituire i titoli; peraltro, va rilevato che il Tribunale ha riconosciuto in favore del V [REDACTED] il diritto al risarcimento del danno nei limiti del minore valore dei titoli al novembre 2011 e che non vi è stata pronuncia sugli effetti restitutori in quanto non è stata formulata alcuna domanda ai sensi dell'art. 1458 cod. civ.

L'appellante principale deduce, inoltre, che finché non vi è la vendita dei titoli non si cristallizza la perdita ma non allega e prova che nelle more del giudizio il titolo abbia conseguito un valore maggiore rispetto a quello preso in considerazione dal Tribunale ai fini della quantificazione del danno.

Quanto poi, al tema del concorso di colpa del cliente, oggetto del quarto motivo di appello principale, se ne rileva la inammissibilità, oltre che la infondatezza.

Il Tribunale ha escluso il concorso di colpa del V [REDACTED] nella determinazione del danno, per non avere monitorato i titoli tra il 2010 ed il 2011, in quanto non operatore qualificato che confida nel diligente comportamento dell'intermediario circa gli obblighi informativi.

L'appellante principale si limita a dedurre che il V [REDACTED] *“avrebbe potuto attivarsi per tempo al fine di chiedere spiegazioni alla banca”* ovvero avrebbe potuto *“ordinare il disinvestimento degli strumenti finanziari”* e che *“ha impartito anche due ordini a distanza di circa due anni dalle prime*



operazioni”, senza specificatamente censurare la statuizione del Tribunale circa la condotta richiedibile ad un investitore non qualificato e agli obblighi informativi, rimasti inadempiti in capo allo stesso istituto bancario, sulla base dei quali è stato escluso il concorso di colpa.

E’ evidente, infatti, che affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è necessario che l’atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinare il fondamento logico-giuridico; <<gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>> (Cass. S.U. 27199/2017 e da ultimo Cass. 13535/2018).

E’ pacifico, del resto, che successivamente all’acquisto alcuna informazione è stata fornita dall’istituto di credito circa la situazione del titolo da esso stesso emesso, in modo che il V [REDACTED] potesse, con consapevolezza, decidere di disinvestire: pertanto, anche la statuizione per cui non è



ravvisabile alcun concorso di colpa non merita censura.

Inoltre, alcun concorso di colpa sarebbe, comunque, ravvisabile nell'acquisto effettuato nel maggio 2012 posto che in relazione ad esso non è stato riconosciuto alcun danno risarcibile.

Infine, come già esposto, l'appellante principale non ha chiesto e non chiede la restituzione del titolo ma la deduzione dall'importo dovuto del residuo valore di mercato del proprio titolo, senza, però, aver fornito al riguardo alcuna specifica indicazione e senza tenere conto che il V [REDACTED] in entrambi i gradi di giudizio, si è sempre dichiarato disponibile a provvedere alla restituzione dei titoli pur non giudizialmente richiesta da controparte.

13.3. Quanto all'appello incidentale in punto di danno risarcibile, va rilevato che l'appellante incidentale deduce che nel caso di accertato inadempimento in capo all'istituto bancario questo deve essere condannato *“all'integrale risarcimento del danno patito... da, individuarsi, quanto meno nel capitale dallo stesso investito”* ma non censura la statuizione del Tribunale che, qualificata la domanda come risarcitoria (in conformità, peraltro, alla domanda di risarcimento del danno proposta, a partire dall'atto di citazione, nel caso di accertata responsabilità precontrattuale e contrattuale, in contrapposizione con la domanda di *“restituzione di tutte le somme versate”* formulata per la distinta ipotesi di accertata nullità o annullamento del contratto), ha correlato la entità del risarcimento alla differenza di valore dei titoli; né censura l'accertamento del novembre



2011 quale momento temporale di acquisita propria consapevolezza della consistente perdita di valore che avrebbe potuto indurlo a disfarsi dei titoli; né, infine censura che, in base alle sue stesse allegazioni non vi sia danno risarcibile con riferimento agli ordini del 2012.

Va ribadito, sulla base del principio di diritto innanzi richiamato che affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (S.U. 27199/2017 cit.).

14. In conclusione la sentenza appellata va confermata ancorché integrata con la diversa motivazione conseguente all'accoglimento del motivo di appello incidentale relativo alla risoluzione per inadempimento degli obblighi informativi preventivi anche con riferimento agli ordini del settembre/ottobre 2010.

15. Quanto alle spese si ravvisa una parziale reciproca soccombenza che giustifica la integrale compensazione delle spese del presente grado, posto che l'accoglimento dell'appello incidentale per quanto di ragione non ha comunque, determinato la riforma della sentenza.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente



pronunciando, così provvede:

1. rigetta l'appello principale proposto dal C [REDACTED] C [REDACTED]
[REDACTED] S.p.A. e conferma la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 374/2019 ancorché integrata con la diversa motivazione conseguente all'accoglimento del motivo di appello incidentale relativo alla risoluzione per inadempimento degli obblighi informativi preventivi anche con riferimento agli ordini del settembre/ottobre 2010;
2. rigetta nel resto l'appello incidentale;
3. dichiara compensate tra le parti le spese del grado.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2023.

Il Consigliere est.

dott. [REDACTED]

Il Presidente

dott. [REDACTED]

